



Domande e risposte: proposta della Commissione relativa a nuove norme a livello dell'UE per porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Strasburgo, 8 marzo 2022

Perché è necessaria una legislazione a livello dell'UE per affrontare il problema della violenza contro le donne e della violenza domestica?

La lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rientra tra le attività della Commissione europea volte a proteggere i valori fondamentali dell'UE e a garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#). Come indicato negli [orientamenti politici](#) della presidente **von der Leyen**, l'UE deve fare tutto ciò che è in suo potere per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, proteggere le vittime e punire gli autori di tali atti.

Gli atti di violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono diffusi in tutta l'UE. Secondo i dati più recenti dell'[Agenzia europea per i diritti fondamentali](#), in media, una donna su tre nell'UE ha subito violenze fisiche o sessuali dall'età di 15 anni, anche se questa percentuale varia dal 10 % al 50 % a seconda dello Stato membro. Dalla stessa indagine risulta che 1 donna su 20 è stata vittima di stupro. Lo stupro e l'aggressione sessuale sono più frequenti nei confronti di donne e ragazze. Secondo [Eurostat](#), le donne e le ragazze rappresentano oltre il 90 % delle vittime di stupro e oltre l'80 % delle vittime di violenza sessuale.

La violenza online è altrettanto diffusa e rappresenta un problema crescente. Da [un'indagine condotta dalla World Wide Web Foundation](#) nel 2020 è emerso che una giovane donna su due aveva subito violenza di genere online. Secondo l'[Istituto europeo per l'uguaglianza di genere](#), il 51 % delle giovani donne è riluttante a partecipare a dibattiti online perché ha subito molestie online. Si tratta anche di un fenomeno che colpisce in modo sproporzionato le donne che svolgono una carica pubblica. Ad esempio, in un'[indagine](#) del 2018, il 46,5 % delle donne parlamentari hanno segnalato di aver ricevuto, per la maggior parte online, minacce di morte o di stupro o di percosse nei loro confronti o nei confronti dei loro familiari.

I dati evidenziano l'assoluta necessità di fare di più per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica nell'UE, offline e online.

Tutti gli Stati membri disciplinano la violenza contro le donne e la violenza domestica nella loro legislazione, ma in misura diversa. Ciò crea incertezza giuridica sui diritti delle vittime di tali atti in tutta l'UE. Esistono già atti legislativi dell'UE che contribuiscono a questo obiettivo, ma non sono abbastanza efficaci. Solo uno strumento giuridico globale che affronti tutti gli aspetti del problema darà l'avvio al cambiamento e contribuirà efficacemente all'eradicazione della violenza contro le donne.

Quali sono i principali obiettivi della proposta?

La Commissione propone di sancire nel diritto dell'UE norme minime per:

- considerare reato talune forme di violenza contro le donne;
- proteggere le vittime e migliorare l'accesso alla giustizia;
- sostenere le vittime e garantire il coordinamento tra i servizi competenti; e,
- soprattutto, impedire che tali tipi di reati si verifichino.

Considerata la limitata disponibilità di dati a livello dell'UE sulla portata del problema, la Commissione propone inoltre di rendere obbligatoria la raccolta dei dati a livello dell'UE.

Quali sono i reati che la Commissione propone di considerare reati?

I comportamenti che rientrano nel concetto di atti di violenza sulle donne e le ragazze sono considerati reati nella grande maggioranza degli Stati membri. Tuttavia, come dimostrato dai lavori preparatori della proposta della Commissione, vi sono lacune nelle legislazioni nazionali e pertanto la

Commissione propone di armonizzare in tutta l'UE la definizione di reato in relazione a quanto segue.

- In linea con il parere degli organismi internazionali per i diritti umani, tra cui il Consiglio d'Europa, la Commissione propone di **considerare reato in tutti gli Stati membri lo stupro, inteso come un atto di penetrazione non consensuale (di natura sessuale)**. Ciò tiene conto del fatto che, sebbene lo stupro sia considerato reato in tutti gli Stati membri, in 18 di tali Stati esso è punibile solo quando implica l'uso della forza o di minacce.
- Nei [sistemi giuridici nazionali](#) sono raramente presenti disposizioni specifiche in materia di **stalking informatico**. Si tratta di una forma moderna di violenza, spesso perpetrata nei confronti di familiari o ex partner, per intensificare a fini coercitivi controllo e sorveglianza. Con l'evoluzione degli strumenti digitali disponibili, si corre il rischio che con tali atti possa essere controllato ogni aspetto della vita della persona presa di mira.
- Per **molestie online** - attualmente disciplinate solo in quattro Stati membri - si intendono attacchi, quali minacce, insulti o altri comportamenti offensivi, contro singoli individui, in particolare donne e ragazze, che si verificano generalmente attraverso i social media o altri servizi online. La violenza online colpisce in particolare le donne attive nella vita pubblica, ad esempio in politica, nel giornalismo e nella difesa dei diritti umani. Ciò può avere l'effetto di mettere a tacere le donne, ostacolarne la partecipazione sociale e minare il principio di democrazia sancito dal trattato sull'Unione europea. Nella proposta vengono considerate reato le molestie online nei casi in cui possano causare danni psicologici significativi e quando gli attacchi si verificano su vasta scala.
- La **diffusione non consensuale di immagini intime** è esplicitamente considerata reato in 10 Stati membri. La diffusione online di tale materiale può essere molto dannosa per la persona interessata a causa della sua natura intima e per il fatto che tendenzialmente essa è rapida, facile e avviene su vasta scala.
- Le **mutilazioni genitali femminili** sono esplicitamente disciplinate nel diritto penale in 15* Stati membri, mentre altri Stati membri le includono tra i reati generali, come le lesioni corporali, le mutilazioni e i reati contro la salute. Si tratta di una pratica di sfruttamento che causa danni irreparabili alle vittime e viene attuata allo scopo di preservare e affermare il dominio su donne, ragazze e bambine ed esercitare un controllo sociale sulla loro sessualità.
- **Incitamento alla violenza o all'odio online**. Per far fronte al forte aumento dell'incitamento pubblico alla violenza e all'odio online basati sul sesso o sul genere, in particolare l'incitamento all'odio o alla violenza di natura misogina, la proposta della Commissione stabilisce norme minime per la definizione del reato di questo tipo di violenza online e le relative sanzioni.
- La proposta introduce inoltre le necessarie **modifiche alla direttiva contro gli abusi sessuali su minori**, che stabilisce un quadro specifico per tutti i minori. Le modifiche introducono il reato di stupro come ulteriore circostanza aggravante e il concetto di mancato consenso per i minori di età superiore all'età del consenso sessuale.

Quali sono le pene per tali reati?

Per quanto riguarda le pene, la Commissione propone di prevedere **almeno le seguenti pene detentive massime** per i rispettivi reati ("limite minimo della pena massima"):

- stupro: 8 anni;
- mutilazioni genitali femminili: 5 anni;
- stalking informatico: 2 anni;
- diffusione non consensuale di immagini intime e molestie online: 1 anno;
- incitamento online all'odio o alla violenza sulla base del sesso o del genere: 2 anni.

La proposta introduce inoltre il reato di stupro nei confronti dei minori come circostanza aggravante con una pena detentiva massima di almeno 12 anni.

Gli Stati membri possono tuttavia imporre pene massime più elevate. Spetterà agli Stati membri definire le pene detentive minime per tali reati.

Come si armonizza questa proposta con la direttiva dell'UE sui diritti delle vittime?

Si tratta di una *lex specialis* rispetto alla direttiva sui diritti delle vittime. La direttiva sui diritti delle vittime si applica a tutte le vittime di reato. Stabilisce norme minime in materia di diritti, protezione e sostegno delle vittime di reato nell'UE. Si riferisce anche alle vittime di violenza di genere, alle vittime di violenza sessuale e alle vittime di violenza in una relazione stretta. Tuttavia, la direttiva non prescrive norme specifiche mirate alle vittime di questo tipo di reato. La proposta attuale integra le norme della direttiva sui diritti delle vittime per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime di

violenza contro le donne e di violenza domestica. Oltre alle misure più specifiche contemplate dalla presente proposta, le vittime continueranno a beneficiare delle disposizioni generali della direttiva sui diritti delle vittime.

Quali sono i diritti della vittima per quanto riguarda il risarcimento?

La Commissione propone che le vittime abbiano il diritto di chiedere agli autori del reato il pieno risarcimento dei danni, compresi i costi dell'assistenza sanitaria, dei servizi di sostegno, della riabilitazione, del reddito perduto, dei danni fisici e psicologici e dei danni alla reputazione. Le vittime potranno presentare una denuncia fino a 5 anni dal momento in cui è stato commesso il reato e 10 anni nei casi di violenza sessuale. Tuttavia, in caso di diffusione non consensuale di immagini intime, tale periodo prende l'avvio dal momento in cui la vittima apprende che le immagini sono state pubblicate illegalmente online. Inoltre, le vittime potranno chiedere un risarcimento nell'ambito del procedimento penale e non dovranno affrontare un altro processo dinanzi ai tribunali civili per chiedere il risarcimento.

L'attuale iniziativa rafforza i diritti delle vittime di accedere a un indennizzo, sanciti dalla [direttiva sull'indennizzo](#). Essa rafforza il diritto al risarcimento da parte dell'autore del reato, anche stabilendo norme minime per la concessione di tale risarcimento.

Tutte le forme di molestie, sessuali e non, sul luogo di lavoro sono già vietate nell'UE. Perché la Commissione intende affrontare ora la questione in questa proposta?

Perché, anche se si tratta di un comportamento illegale, lo si riscontra ancora. Sebbene le molestie, sessuali e non, sul luogo di lavoro siano vietate dalla legislazione penale o civile degli Stati membri, esse non sono ancora ampiamente riconosciute e molte vittime non sanno a chi rivolgersi quando si verificano. Il sostegno, la protezione e la prevenzione non sono sufficienti. In una recente [consultazione pubblica](#) il 50,6 % degli intervistati non era a conoscenza del fatto che sul proprio luogo di lavoro esisteva una politica in materia di molestie sessuali. Il 51 % non sapeva quali autorità nazionali o altri organismi poteva contattare in caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Pur non proponendo la definizione di per sé del reato, la Commissione propone che:

- gli Stati membri devono fornire un sostegno specifico alle vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro;
- i dirigenti del settore pubblico e privato devono ricevere una formazione su come individuare le molestie sessuali sul luogo di lavoro, fornire sostegno alle vittime e reagire in modo adeguato;
- che le molestie sessuali sul luogo di lavoro siano disciplinate nelle pertinenti politiche nazionali.

La proposta non si limita alle molestie sessuali di natura fisica, ma riguarda tutte le forme di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico di natura sessuale.

Esiste già un quadro internazionale, la convenzione di Istanbul, per combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Che cosa apporterà una nuova normativa dell'UE?

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota anche come [convenzione di Istanbul](#), è generalmente considerata il quadro internazionale più completo in questo settore. Non tutti gli Stati membri dell'UE l'hanno ratificata, nonostante il fatto che si sia rivelata valida.

Come recentemente stabilito dalla Corte di giustizia dell'UE nel suo [parere](#) del 6 ottobre 2021, l'UE può decidere di aderire alla convenzione anche se non tutti gli Stati membri l'approvano o l'hanno ratificata. Ci aspettiamo che i negoziati di adesione riprendano rapidamente.

La proposta della Commissione è diversa dalla convenzione in quanto stabilisce norme minime per gli Stati membri dell'UE nei settori di competenza dell'UE, compresa la qualificazione come reati degli atti di violenza online che non sono specificamente contemplati dalla convenzione di Istanbul.

La proposta della Commissione non impedisce agli Stati membri, in particolare a quelli che sono già parti della convenzione di Istanbul, di mantenere standard più elevati.

Quale sarà il ruolo degli organismi nazionali, come gli organismi competenti in materia di uguaglianza?

Gli organismi competenti in materia di uguaglianza sono istituzioni pubbliche nazionali istituite in tutta Europa per combattere la discriminazione e promuovere l'uguaglianza per tutti. Svolgono un ruolo fondamentale nell'architettura della non discriminazione dell'UE.

Gli atti di violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono gravi forme di discriminazione. Gli organismi per l'uguaglianza sono già competenti per affrontare le molestie di

natura sessuale, ma non tutti gli organismi sono esplicitamente incaricati di svolgere le loro funzioni per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne.

Con questa direttiva gli organismi per l'uguaglianza e gli altri organismi nazionali avranno un ruolo importante da svolgere nella sensibilizzazione sulle questioni relative alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e nell'assistenza alle vittime. In particolare, avranno il diritto di intervenire in aiuto alle vittime o per loro conto, anche a sostegno delle richieste di risarcimento presentate dalla vittima all'autore del reato e di risarcimento nei casi di violenza online.

Per ulteriori informazioni

[Proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica](#)

[Scheda informativa sulla promozione della parità di genere nell'UE e nel mondo](#)

[Comunicato stampa – Giornata internazionale della donna 2022: la Commissione propone norme a livello dell'UE per combattere la violenza sulle donne e la violenza domestica](#)

[Relazione 2022 sulla parità di genere nell'UE](#)

[Pagina web sull'eliminazione della violenza di genere](#)

[Pagina web sulla strategia per la parità di genere](#)

** aggiornamento del 9.3.2022, ore 10.50*

QANDA/22/1534

Contatti per la stampa:

[Christian WIGAND](#) (+32 2 296 22 53)

[Katarzyna KOLANKO](#) (+ 32 2 296 34 44)

[Jördis FERROLI](#) (+32 2 299 27 29)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)